

# Ministero della Pubblica Istruzione

*Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano  
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano  
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano  
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento  
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta*

## **Circolare Ministeriale n. 13 del 30 gennaio 2007** (Prot. n. 740)

Oggetto: *Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'a.s. 2007/08.*

Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11.3.1988, n. 67 (Finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della legge 28.2.1986, n. 41 (Finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) ha comunicato - in data 4 gennaio 2007 - che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al 2,0%. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'a.s. 2007/08, come dal seguente prospetto in euro:

n. di persone del nucleo familiare	Massimo di reddito per l'a.s. 2006/07 riferito all'anno d'imposta 2005	Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento all'unità di euro superiore	Massimo di reddito per l'a.s. 2007/08 riferito all'anno d'imposta 2006
1	4.625,00	93,00	4.718,00
2	7.673,00	154,00	7.827,00
3	9.864,00	198,00	10.062,00
4	11.781,00	236,00	12.017,00
5	13.697,00	274,00	13.971,00
6	15.524,00	311,00	15.835,00
7 e oltre	17.348,00	347,00	17.695,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. - Serie Generale n. 118 del 23.5.1990).

Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4.1.2006 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. L'articolo 1, comma 622, della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 17.10.2005, n. 226.

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al 1°, 2° e 3° anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Con l'occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la O.M. n. 22 del 20.2.2006, art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.

*Il Direttore Generale: Mario G. Dutto*